I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 750/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, si sono tenuti negoziati con gli Stati Uniti d'America a titolo dell'articolo XXIV. 6 dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), allo scopo di comporre la vertenza in campo commerciale insorta tra la Comunità e gli Stati Uniti;

considerando che questi negoziati si sono conclusi con l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV. 6 del GATT, approvato con la decisione del Consiglio, del 30 gennaio 1987;

considerando che, ai sensi di detto accordo, la Comunità si è impegnata tra l'altro a ridurre determinati dazi su base autonoma per gli anni 1987-1990;

considerando che, di conseguenza, occorre adottare un emendamento alla tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 430/87 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

---

[1] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

ALLEGATO

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
07.04	(immutato)		
	A. Cipolle	20 (a)	16
	B. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 10 % nei limiti di un contingente tariffario annuo di 12 000 t da concedere dalle autorità competenti. Questa misura è applicabile fino al 31 dicembre 1990.			
08.01	(immutato)		
	A. — C. (immutato)		
	D. Avocadi:		
	I. dal 1° dicembre al 31 maggio	12 (a)	8
	II. dal 1° giugno al 30 novembre	12	8
	E. — H. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 4 % fino al 31 dicembre 1990.			
12.03	(immutato)		
	A. (immutato)		
	B. (immutato)		
	C. (immutato)		
	I. Paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie: fienarola di palude (Poa Palustris), spannocchina (Poa trivialis), gramigna dei prati (Poa pratensis); loglierella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	10 (a)	4
	II. Trifoglio (Trifolium spp.)	10 (a)	4
	III. altri	10 (b)	5
	D. Semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea var. caulorapa and gongylodes)	10 (c)	6
	E. altri	10 (d)	7
(a) Il dazio è ridotto a 2 % fino al 31 dicembre 1990. (b) Il dazio è ridotto a 2,5 % fino al 31 dicembre 1990. (c) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1990. (d) Il dazio è ridotto a 4 % fino al 31 dicembre 1990.			
20.06	(immutato)		
	A. (immutato)		
	I. (immutato)		
	II. di 1 kg o meno	22 (a)	16
	B. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 12 % fino al 31 dicembre 1990.			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
20.07	(immutato)		
	A. (immutato)		
	I. (immutato)		
	II. (immutato)		
	a) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto :		
	1. di mele	42 (a)	—
	2. altri	42	—
	b) altri		
	1. di mele	42 (a) + (P)	—
	2. non nominati	42 + (P)	—
	III. (immutato)		
	B. (immutato)		
	I. (immutato)		
	a) (immutato)		
	1. (immutato)		
	2. (immutato)		
	aa) contenenti zuccheri addizionati :		
	11. di mele	25 (b)	24 + daz
	22. altri	25	24 + daz
	bb) altri :		
	11. di mele	25 (b)	25
	22. altri	25	25
	3. (immutato)		
	b) (immutato)		
	1. (immutato)		
	2. (immutato)		
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiori a 30 %	25 (b) + (P)	24 + daz
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25 (b)	24 + daz
	cc) senza zuccheri addizionati	25 (b)	25
	3. — 4. (immutato)		
	II. (immutato)		
	a) (immutato)		
	1. (immutato)		
	2. di pompelmi e di pomeli	21 (c)	15 + daz
	3. — 5. (immutato)		
	6. (immutato)		
	aa) (immutato)		
	bb) altri :		
	11. di frutta della specie Vaccinium macrocarpon . . .	24 (d)	22
	22. altri	25	22
	7. (immutato)		

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
20.07 *(segue)*	B. II. b) (immutato)		
	1. (immutato)		
	2. (immutato)		
	aa) (immutato)		
	bb) altri	21 (c)	15 + daz
	3.-6. (immutato)		
	7. (immutato)		
	aa) (immutato)		
	bb) (immutato)		
	cc) senza zuccheri addizionati :		
	11. di frutta della specie Vaccinium macrocarpon . . .	24 (d)	22
	22. altri	24	22
	8. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 30 % fino al 31 dicembre 1990. (b) Il dazio è ridotto a 18 % fino al 31 dicembre 1990. (c) Il dazio è ridotto a 12 % fino al 31 dicembre 1990. (f) Il dazio è ridotto a 14 % fino al 31 dicembre 1990.			
22.09	(immutato)		
	A. — B. (immutato)		
	C. (immutato)		
	I. — II. (immutato)		
	III. (immutato)		
	a) (immutato)		
	1. due litri o meno	1,20 ECU per % vol e per hl + 10 ECU l'hl (a)	0,40 ECU per % vol e per hl + 3 ECU l'hl
	2. più di due litri	1,20 ECU per % vol e per hl (b)	0,40 ECU per % vol e per hl
(a) Il dazio è ridotto a 0,20 ECU per % vol e per hl + 1,50 ECU l'hl fino al 31 dicembre 1990. (b) Il dazio è ridotto a 0,20 ECU per % vol e per hl fino al 31 dicembre 1990.			
24.02	(immutato)		
	A. (immutato)		
	B. Sigari e sigarette	80 (a)	52
	C. — E. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 43 % fino al 31 dicembre 1990.			
28.01	(immutato)		
	A. — B. (immutato)		
	C. Bromo	15 (a)	9
	D. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 4,5 % fino al 31 dicembre 1990.			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
29.02	(immutato)		
	A. (immutato)		
	I. — II. (immutato)		
	III. Bromuri :		
	a) Dibromoetano, bromuro di vinile	23 (a)	8,6
	b) altri	23	8,6
	B. — C. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1990.			
29.07	(immutato)		
	A. Derivati alogenati :		
	I. Bromuri	15 (a)	6,9
	II. altri	15	6,9
	C. — D. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1990.			
29.08	(immutato)		
	A. (immutato)		
	I. — II. (immutato)		
	III. (immutato)		
	a) (immutato)		
	b) (immutato)		
	c) altri :		
	1. Bromuri	16 (a)	7,1
	2. non nominati	16	7,1
	B. — D. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1990.			
29.15	(immutato)		
	A. — B. (immutato)		
	C. (immutato)		
	I. — II. (immutato)		
	III. altri :		
	a) Bromuri	18 (a)	13
	b) non nominati	18	13
(a) Il dazio è ridotto a 8 % fino al 31 dicembre 1990.			
29.26	(immutato)		
	A. (immutato)		
	I. (immutato)		
	II. altri :		
	a) 3,3', 4,4', 5,5', 6,6' — Octabromo-N,N' — etilendiftalimmide .	17 (a)	7
	b) non nominati	17	7
	B. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1990.			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
38.14	(immutato)		
	A. Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile	19 (a)	7,2
	B. (immutato)		
	I. e II. (immutato)		
	III. non nominati :		
	a) Preparazioni antidetonanti	17 (a)	5,8
	b) altri	17	5,8
(a) Sospensione totale fino al 31 dicembre 1990.			
38.19	(immutato)		
	A. — R. (immutato)		
	S. Elementi chimici previsti della nota 2 g) di questo capitolo :		
	I. Silicio drogato	9 (a)	7,6
	II. altri :	9	7,6
	T. — X. (immutato)		
(a) Il dazio è ridotto a 5 % fino al 31 dicembre 1990.			
39.01	(immutato)		
	A. — B. (immutato)		
	C. (immutato)		
	I. — VI. (immutato)		
	VII. non nominati :		
	a) Resine epossidiche :		
	1. nelle forme previste dalle note 3 a) e b) di questo capitolo . .	20	7,6
	2. in altre forme	20 (a)	7,6
	b) Polieteralcoli :		
	1. Polietilenglicoli	20	7,6
	2. altri :		
	aa) nelle forme previste dalle note 3 a) e b) di questo capitolo	20 (a)	7,6
	bb) in altre forme	20	7,6
	c) altri :		
	1. nelle forme previste dalle note 3 a) e b) di questo capitolo . .	20 (a)	7,6
	2. in altre forme	20	7,6
(a) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1990.			
44.15	**Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie ; legno intarsiato o incrostato**	15 (a)	10 (b)
(a) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario complementare annuo di 50 000 m³ di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie : — le cui superifici non sono state ulteriormente lavorate, d'uno spessore superiore a 8,5 mm, o — levigato, d'uno spessore superiore a 18,5 mm. Questa misura è applicabile fino al 31 dicembre 1990. (b) (immutato)			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
76.03	(immutato)		
	A. Nastri per tende veneziane	15	10
	B. altri :		
	I. di forma quadrata o rettangolare	15 (a)	10
	II. non nominati	15	10
(a) Il dazio è ridotto a 7,5 % fino al 31 dicembre 1990.			
87.06	(immutato)		
	A. (immutato)		
	B. (immutato)		
	I. (immutato)		
	II. altri :		
	a) Ruote di alluminio ; parti ed accessori di ruote di alluminio .	19 (a)	6,9
	b) non nominati	19	6,9
(a) Il dazio è ridotto a 6 % fino al 31 dicembre 1990.			